

**OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE  
ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI CUPRA  
MARITTIMA**

L'anno ..... del giorno ..... del mese di .....

TRA

Il Comune di CUPRA MARITTIMA (Codice Fiscale: 00356330449) , con sede in Cupra Marittima in Piazza Libertà n.11, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografica-Statistica Dott.Alfonso Salvato, nato a Gemona del Friuli (UD) il 24-09-1952, legittimato, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n°..... in data....., esecutiva ai sensi di legge, a stipulare in nome e per conto dell'Ente di seguito denominato "Comune",

E

- COMANDO DEI CARABINIERI STAZIONE DI PORTO D'ASCOLI di San Benedetto del Tronto (AP) con sede in San Benedetto del Tronto, Via Turati n.14, rappresentato dal Luogotenente C.S Di Mascio Antonio, nato a Pescara, il 20.08.1964 (codice fiscale DMSNTN64M20G482J).

**Premesso che:**

- il Comando ha richiesto l'attivazione di un collegamento informatico diretto con il Comune per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione residente del Comune stesso, ai sensi art. 37 del DPR 30/5/1989 N. 223;
- tale collegamento è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte ad esigenze istituzionali ed operative del Comando e consente un'economia di risorse nell'impiego del personale di entrambe le parti convenute;
- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 N. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;
- i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 7 del D.P.C.M 5/5/1994 e all'art. 2 comma V della legge 127/1997, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dalla legge 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, N. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

**Dato atto**, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che le finalità oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;

Tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

**ART. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione riguarda la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune da parte dei militari del Comando dei Carabinieri - Stazione di Porto d'Ascoli.

Il Comune autorizza il Comando ad accedere alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nelle modalità indicate negli articoli seguenti ed ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali assegnate.

#### **ART. 2 - Titolarità della banca dati**

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

#### **ART. 3 - Abilitazione all'interrogazione della banca dati e modalità di accesso**

Per l'accesso alla banca dati il Comando utilizzerà opportuni strumenti informatici messi a disposizione dal Comune, con postazione dedicata, di sola lettura, installata presso il Comando stesso.

Al Comando saranno assegnati, come da richiesta effettuata, n°3 accessi, assegnati rispettivamente al Luogotenente C.S, al Maresciallo Maggiore ed al Maresciallo, completi di credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (*user name*) associato ad una parola chiave riservata (*password*).

Ogni operazione effettuata con la credenziale di autenticazione assegnata sarà ritenuta effettuata dal COMANDO, con assunzione in capo al medesimo di ogni responsabilità conseguente a norma di legge.

#### **ART. 4 - Limitazioni ed estensioni all'accesso**

I dati anagrafici resi disponibili in considerazione delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, sono: scheda anagrafica individuale e di famiglia completa del cittadino.

Qualora innovazioni normative od organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informatico del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile dell'Area ed il Comandante pro tempore della Stazione.

#### **ART. 5 – Limitazione di responsabilità**

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare al Comando in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati del Comune tramite il collegamento oggetto della presente convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

#### **ART. 6 – Obbligo alla riservatezza e misure di sicurezza**

Le informazioni ottenute tramite il collegamento dovranno essere utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alla banca dati comunale potrà accedere esclusivamente l'incaricato, dotato del proprio codice di identificazione.

La stazione di lavoro collegata con la banca dati comunale dovrà essere collocata in luogo non accessibile al pubblico, sotto la responsabilità del responsabile del trattamento.

#### **Art. 7 – Durata**

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà al Comando dei Carabinieri – Stazione di Porto d'Ascoli, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati e avrà durata di 12 mesi. In mancanza di disdetta da parte del Comune o da parte dell'utente, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione.

Il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa prevista.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Fermo.

#### **Art. 9 – Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in due originali, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, le imposte e tasse inerenti alla presente convenzione (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria) sono a carico di chi ne fa uso.

**COMUNE DI CURA MARITTIMA**  
**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**Demografica Statistica**

**Il Lgt C.S. della Stazione**  
**dei Carabinieri di Porto d'Ascoli**